

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾, come interpretata dalla giurisprudenza, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale, quale la ventitreesima disposizione finale, [punto 2], della legge del 7 gennaio 2000, n. 1, recante il codice di procedura civile, secondo cui, ai fini della domanda d'ingiunzione di pagamento europea, non è necessario produrre alcuna documentazione e, qualora sia prodotta, detta documentazione non deve essere ammessa.
- 2) Se l'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che detta disposizione non osta a che si imponga al creditore di produrre la documentazione sulla quale esso fonda la sua pretesa derivante da un prestito al consumo concordato tra un professionista e un consumatore, nel caso in cui il giudice ritenga indispensabile esaminare detta documentazione al fine di accertare l'eventuale sussistenza di clausole abusive nel contratto stipulato tra le parti e dare così attuazione al disposto della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come interpretata dalla giurisprudenza.

⁽¹⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).

Impugnazione proposta il 12 luglio 2018 da HK avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 maggio 2018, causa T-574/16, HK / Commissione

(Causa C-460/18 P)

(2018/C 381/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HK (rappresentanti: A. Champetier, S. Rodrigues, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata;
- annullare la sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 (causa T-574/16);
- avocare a sé la causa e accogliere le richieste formulate dal ricorrente in primo grado, ivi compresa la condanna alle spese della parte convenuta; o, in caso contrario,
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo, dovendosi in tal caso decidere sulle spese dell'impugnazione conformemente all'articolo 184 del regolamento di procedura della Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi di diritto. Il primo motivo verte sulla violazione dell'articolo 17, primo comma, dell'allegato VIII allo Statuto dei funzionari e sul carattere, al contempo, ambiguo, incoerente e contraddittorio della motivazione. Il secondo motivo verte sulla violazione del principio di non discriminazione e sull'insufficienza della motivazione.
